



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GELASIO CAETANI"
Viale G. Mazzini, 36 – 00195 Roma (06/121124355
* rmpm040001@istruzione.it – pec: rmpm040001@pec.istruzione.it
C.F. 80214090583 - CUU: UF27DE

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 – Finalità e principi delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, costruttiva e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2 – Carattere della responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima ascoltato.

Art. 3 – Natura delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono temporanee, si ispirano al principio della riparazione del danno e possono configurarsi come attività di natura sociale, culturale e in generale da svolgersi a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, individuate dall'Organo competente ad irrogare la sanzione, devono indurre la studentessa e lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sui comportamenti scorretti.

Alcune attività con finalità riparative possono configurarsi in:

- riordino e pulizia aule e locali;
- produzione di elaborati, scritti vari;
- attività di riflessione, studio e approfondimento;
- attività socialmente utili;
- attività di volontariato.

Si riportano di seguito le sanzioni disciplinari, le infrazioni per le quali ne è prevista la comminazione, l'organo competente ad irrogarle e la procedura da seguire per la loro applicazione.

Aggrava l'infrazione l'averla commessa durante i viaggi di istruzione, inclusi i soggiorni linguistici, e le visite didattiche, in quanto circostanza tale da ostacolare, od ostacolare maggiormente, l'intervento della scuola per eliderne gli effetti.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, viene, di seguito, di regola, denominato, per brevità, Statuto.

Le violazioni/mancanze/infrazioni ai doveri dello Statuto e, in particolare, a quelli elencati nell'art. 3 dello stesso, nonché ai doveri previsti dal Regolamento dell'Istituto Caetani, vengono elencate, nella tabella che segue, in ordine crescente di gravità, e, quindi, esemplificativamente, dalle violazioni/mancanze/infrazioni che non producano danni a quelli che arrecano danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il nocumento all'immagine dell'Istituto e/o conseguenze nei rapporti con gli

altri componenti della Comunità scolastica dell'Istituto medesimo, a quelli che costituiscono reato, in particolare se lesivi della dignità e/o dell'incolumità delle persone. Nella valutazione della gravità si terrà, altresì, conto dell'intenzionalità o meno del comportamento.

SANZIONI DISCIPLINARI	INFRAZIONI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
1. Richiamo verbale	Violazioni lievi ai doveri scolastici, come, esemplificativamente: ritardo nel rientro in aula, non superiore a cinque minuti, dopo l'intervallo; disturbo occasionale durante le ore di lezione (come chiamare uno o più compagni o altrimenti attirarne l'attenzione durante la spiegazione da parte del docente); nel corso delle ore di lezione utilizzo occasionale e non finalizzato all'attività didattica e non autorizzato di: - siti internet; - e-mail; - instant messaging/siti di social con PC o telefono cellulare o tablet.	Docente	Il docente contesta immediatamente l'infrazione, invitando la studentessa e lo studente ad esporre le sue giustificazioni.
2. Annotazione sul registro elettronico.	Commissione, reiterata nella stessa ora di lezione e/o anche in giorni diversi, delle violazioni di cui al superiore punto 1. della presente tabella. Ritardi ingiustificati o giustificati tardivamente, relativamente ai ritardi nei limiti di quelli consentiti dal Regolamento di Istituto (4 nel primo periodo e 4 nel secondo periodo). Mancata giustificazione dell'assenza entro il giorno successivo alla sua verifica.	Docente	Il docente contesta immediatamente la reiterazione della violazione e/o l'infrazione di cui alla colonna a fianco. Lo studente e/o la studentessa espone le sue giustificazioni. La famiglia è informata tramite l'annotazione, fatta dal docente, sul registro elettronico.
3. Annotazione sul registro elettronico e convocazione di uno e/o entrambi i genitori.	Ritardo nell'ingresso a scuola, oltre il numero di ritardi consentiti dal Regolamento di Istituto (4 nel primo periodo e 4 nel secondo periodo). Tre ritardi non giustificati nel primo periodo e/o nel secondo periodo e/o mancata presentazione della giustificazione di un'assenza per due giorni consecutivi. Comportamento incompatibile con il regolare svolgimento delle lezioni	Docente	Il docente contesta immediatamente la violazione alla studentessa e/o allo studente. La studentessa e/o lo studente espone contestualmente le sue giustificazioni. Il docente: - impartisce il richiamo scritto annotandolo sul registro elettronico;

	<p>(come, esemplificativamente, chiamare uno o più compagni o altrimenti attirarne sistematicamente l'attenzione durante la spiegazione) e/o comportamenti scorretti all'interno della scuola (es: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.).</p> <p>Nel corso delle ore di lezione, uso non autorizzato e reiterato degli strumenti e dei contenuti digitali.</p> <p>Trasgressione delle norme riportate sul Protocollo Anti Covid.</p>		<p>- ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico, al quale spetterà di valutare i casi in cui convocare la famiglia della studentessa e/o dello studente, se minorenne.</p> <p>- il Consiglio di Classe individua eventuali sanzioni (voto di condotta insufficiente ecc.)</p>
<p>4. Richiamo ufficiale del Dirigente scolastico o del primo collaboratore.</p>	<p>Ritardo, dal quarto in poi, non giustificato entro il giorno successivo al suo verificarsi, nell'ingresso a scuola (oltre, quindi, il numero di ritardi consentiti dal Regolamento di Istituto: 4 nel primo periodo e 4 nel secondo periodo) e/o un'assenza di oltre cinque giorni consecutivi, non giustificata entro il giorno successivo al rientro.</p> <p>Altre mancanze gravi, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -atti che violano la dignità e il rispetto della persona; -aggressività verbale; -inosservanza del divieto di fumo nei locali della scuola e nel cortile, oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dalla normativa in materia; - atti di bullismo e cyberbullismo, che non si concretino in violenza fisica, o atti di vandalismo; - inserimento di video/immagini su siti internet o di social networking senza chiedere il consenso al diretto interessato; - rovinare o distruggere deliberatamente i dati informatici altrui; - accesso a materiale pornografico; - atti di cui sopra commessi all'esterno della scuola, qualora i relativi effetti ricadano sulla Comunità scolastica; 	<p>Dirigente scolastico</p>	<p>Il docente contesta immediatamente la violazione alla studentessa e/o allo studente.</p> <p>La studentessa e/o lo studente espone contestualmente le sue giustificazioni.</p> <p>Il docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartisce il richiamo scritto annotandolo sul registro elettronico; - ne dà comunicazione al Dirigente scolastico senza ritardo e, in ogni caso, entro il giorno successivo. <p>Il Dirigente scolastico, se ritiene che, quantomeno <i>prima facie</i>, sussistano i presupposti per l'emanazione del provvedimento disciplinare del suo richiamo ufficiale, convoca, senza ritardo, e, di regola, entro dieci giorni dalla comunicazione fattagli, uno e/o entrambi i genitori, la studentessa o lo studente interessato e, ove opportuno, la coordinatrice o il coordinatore di classe e la, o il, docente che ha annotato l'infrazione.</p> <p>Il Dirigente scolastico, sentiti i soggetti convocati, decide se irrogare la sanzione dell'avvertimento</p>

			<p>ufficiale.</p> <p>Qualora il o i genitori e/o la studentessa e/o lo studente convocati non compaiano nel giorno indicato dal Dirigente, lo stesso deciderà comunque se irrogare la sanzione disciplinare sulla base delle informazioni disponibili.</p> <p>Qualora il Dirigente comminasse il provvedimento disciplinare, lo stesso verrà trasmesso, oltre che allo studente ed ai genitori, al docente, al Coordinatore di classe e, per conoscenza, alla parte lesa.</p> <p>Il procedimento disciplinare si deve concludere entro quindici giorni dalla comunicazione al Dirigente scolastico dell'annotazione, sul registro elettronico, fatta dal docente.</p>
<p>5. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.</p>	<p>Reiterazione delle mancanze gravi elencate nel punto 4. della presente tabella.</p> <p>Inviare messaggi whatsapp e simili, e-mail, sms offensivi.</p> <p>Violazione della privacy altrui attraverso i device personali;</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Il docente contesta immediatamente la violazione alla studentessa e/o allo studente.</p> <p>La studentessa e/o lo studente espone contestualmente le sue giustificazioni.</p> <p>Il docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartisce il richiamo scritto annotandolo sul registro elettronico; - ne dà comunicazione al Dirigente scolastico senza ritardo e, in ogni caso, entro il giorno successivo. <p>Le infrazioni di cui alla colonna a fianco possono essere contestate dal Dirigente scolastico direttamente ove ne abbia avuto personalmente conoscenza.</p> <p>Il Dirigente scolastico, se</p>

		<p>ritiene che, quantomeno <i>prima facie</i>, sussistano i presupposti per l'emanazione del provvedimento disciplinare del suo richiamo ufficiale, contesta alla studentessa e/o allo studente l'addebito in forma scritta, convocando, senza ritardo, e, di regola, entro dieci giorni dalla comunicazione fattagli, uno o entrambi i genitori, la studentessa e/o lo studente interessato e, ove opportuno, la coordinatrice o il coordinatore di classe e la, o il, docente che ha annotato l'infrazione.</p> <p>Il Dirigente scolastico, sentiti i soggetti convocati di cui sopra, convoca, ove appaiano sussistere i presupposti della sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni, il Consiglio di classe della studentessa e/o dello studente coinvolto.</p> <p>Qualora il o i genitori e/o la studentessa o lo studente convocati non compaiano nel giorno indicato dal Dirigente, lo stesso convocherà il Consiglio di classe, nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e delle studentesse e degli studenti.</p> <p>Il Consiglio di classe, come sopra composto, deciderà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se irrogare la sanzione disciplinare della sospensione, altresì, determinando il numero di giorni; - se disporre la contestuale frequenza della studentessa e/o dello
--	--	---

			<p>studente sospeso; - e/o se appaiano necessari ulteriori atti istruttori, eventualmente delegando per il loro compimento il Dirigente scolastico.</p> <p>Il rappresentante delle studentesse e/e degli studenti, ove sia la studentessa e/e lo studente potenzialmente destinatario del provvedimento disciplinare, ed il rappresentante dei genitori, ove sia la madre o il padre della studentessa e/o dello studente coinvolto nel procedimento, si devono astenere dalla decisione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di classe sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il procedimento disciplinare si deve concludere entro 30 giorni dalla convocazione delle studentesse e/e dello studente e dei genitori.</p>
6. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza superiore a quindici giorni	<p>Persistenza nella reiterazione dei fatti di cui al precedente punto 5. della presente tabella e fatti o situazioni di particolare gravità, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danneggiamento delle suppellettili, di arredi, attrezzature di laboratorio o materiale di proprietà della Scuola o altrui per negligenza; 	Consiglio di Istituto	Procedura come alla sanzione di cui al punto 5., ma l'organo competente non è il Consiglio di classe, bensì quello di Istituto.

	<ul style="list-style-type: none"> - offese alla dignità personale; - sottrazione di beni di proprietà della scuola, dei compagni e del personale scolastico; - uso di telefono cellulare/smartphone/PC per accedere allo scaricamento o alla diffusione di qualsiasi materiale ritenuto offensivo, osceno, o violento; - trasmissione di materiale che viola i diritti d'autore di un'altra persona o infranga le condizioni della legge sulla protezione di dati personali; - atti volti a screditare la scuola e il suo personale. 		
7. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o fino al permanere di una situazione di pericolo.	<p>Reati o condizioni oggettive di pericolo persistente, come, esemplificativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atti di violenza verso compagni ed il personale scolastico; b) offese gravi alla persona, alle religioni, alle istituzioni; c) inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza; d) comportamenti lesivi della propria e altrui integrità fisica; e) uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o in spazi adiacenti allo stesso; f) recidiva dei fatti precedenti; g) reati di particolare gravità. 	Consiglio d'Istituto	Procedura come alla sanzione di cui al punto 6)
8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Fatti di cui sopra, per i quali sono previste le sanzioni di cui ai superiori punti 6) e 7), reiterati o connotati da ancor maggiore gravità.	Consiglio di Istituto	Procedura come alla sanzione di cui al punto 6)

Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età delle studentesse e/o degli studenti, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire alle studentesse e/o agli studenti il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). Sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, quantomeno nei casi in cui le mancanze non comportano

l'allontanamento dalle lezioni, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori e alle studentesse e/o agli studenti anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata, a mano o via posta, registro elettronico).

3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale è soggetto al quadro normativo disposto dalla L. 241/90. Esso prevede:

a) la contestazione degli addebiti in forma scritta alla studentessa e/o allo studente che ha commesso la mancanza disciplinare ed ai suoi genitori. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altre studentesse e/o studenti in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono vengono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati;

b) l'audizione del soggetto che ha commesso la mancanza disciplinare, assistito dal/dai genitori.

A seguito dell'audizione, può seguire:

- archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

- remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per l'irrogazione della sanzione comprendente la motivazione che l'ha resa necessaria, l'indicazione dei termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

1. L'Organo collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione viene specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla studentessa e/o allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

2. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

3. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

4. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni, al fine di preparare il rientro della studentessa e/o dello studente nella comunità scolastica, la scuola mantiene il rapporto della studentessa e/o dello studente con l'educatore e i suoi genitori.

5. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 6 – Impugnazione

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso, entro 5 giorni dall'irrogazione della sanzione, reclamo scritto al Dirigente scolastico, il quale verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui oltre.

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.

4. L'Organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 7 - Organo di garanzia

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante modifiche

ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, è costituito all'interno della scuola l'Organo di garanzia composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente, membro effettivo, ed un docente, membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto;
- una studentessa e/o uno studente, membro effettivo, ed una studentessa e/o uno studente, membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto;
- un genitore, membro effettivo, ed un genitore, membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto.

2. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di assenza di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia (caso di incompatibilità: soggetto che abbia irrogato la sanzione o di astensione: genitore dello studente sanzionato), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. L'Organo di garanzia rimane in carica tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P. R. 235/07.

Roma, 14.12.2021

Approvato dal Consiglio d'istituto con Delibera n. 201 del Verbale n.43 del 16 dicembre 2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Olimpia

Tirri

Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs.

82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate